



Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro

A.C. 1035, A.C. 3234, A.C. 3257

Dossier n° 365 - Schede di lettura
 4 novembre 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1035	3234	3257
Titolo:	Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro e della partecipazione dei minori ai medesimi, nonché disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio del gioco lecito	Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro	Introduzione del divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Iter al Senato:	No		
Numero di articoli:	3	2	2
Date:			
presentazione:	22 maggio 2013	15 luglio 2015	28 luglio 2015
assegnazione:	23 luglio 2015	4 agosto 2015	28 settembre 2015
Commissioni competenti:	VI Finanze	VI Finanze	VI Finanze
Sede:	referente	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, VII Cultura, IX Trasporti, X Attività Produttive (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII Affari Sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, IX Trasporti, X Attività Produttive, XII Affari Sociali (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, IX Trasporti, X Attività Produttive, XII Affari Sociali (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

Le proposte in esame sono volte a **vietare qualsiasi forma di pubblicità ai giochi con vincite in denaro**, estendendo dunque l'ambito del divieto attualmente vigente, che riguarda solo alcune forme di pubblicità su mezzi di comunicazione individuate dalla legge.

[Contenuto delle proposte](#)

In particolare, gli A.A.C.C. [3234](#) e [3257](#) destinano le risorse derivanti dalle sanzioni eventualmente comminate per le violazioni del suddetto divieto a finalità di prevenzione, cura e riabilitazione delle ludopatie.

L'A.C. [1035](#) intende inoltre affidare ai sindaci la competenza per l'autorizzazione all'esercizio dei giochi e rafforzare l'efficacia delle disposizioni che stabiliscono il divieto di gioco ai minori.

Gli Atti Camera n. 3234 e n. 3257

Le proposte di legge **A.C. 3234 e 3257**, di **identico contenuto**, sono costituite di **due articoli e intendono vietare qualsiasi forma di pubblicità ai giochi con vincite in denaro**.

[Divieto di pubblicità](#)

Le **risorse** derivanti dalle sanzioni comminate per il suddetto divieto sono destinate a finalità di **prevenzione**, cura e riabilitazione delle **ludopatie**.

Si ricorda che l'attuale disciplina del **divieto di pubblicità ai giochi leciti** è contenuta nell'[articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012](#) (cd. decreto Balduzzi).

In particolare, il **comma 4** vieta i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani; sono peraltro vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, o che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco.

Ai sensi del successivo **comma 4-bis**, la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la **percentuale di probabilità di vincita** che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

Il **comma 6** stabilisce che, in caso di violazione dei suddetti divieti è prevista la **sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro** per il committente del messaggio pubblicitario e per il proprietario del mezzo di comunicazione. Si prevede, inoltre, l'obbligo di riportare **avvertimenti** sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli apparecchi *news/ot* e nelle sale con videotermini; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Il comma 7 chiarisce la decorrenza delle suddette norme, applicate dal 1° gennaio 2013.

L'**articolo 1, comma 1** di entrambe le proposte di legge **vieta qualsiasi forma**, diretta o indiretta, di **propaganda pubblicitaria**, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di **giochi con vincite in denaro**, offerti in reti di raccolta fisiche o *on line*.

Si intende dunque vietare **ogni forma di pubblicità ai giochi** con vincite in denaro, estendendo il divieto oltre i mezzi di comunicazione attualmente individuati dal [D.L. n. 158 del 2012](#).

Il **comma 2** conferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria alla violazione del divieto di pubblicità ai giochi. Rispetto alla misura attuale viene però abbassato il minimo del *quantum* dovuto: in luogo di una sanzione da 100.000 a 500.000 euro, si propone un **minimo di 50.000 euro** ed un massimo 500.000 euro. La sanzione è irrogata al **soggetto** che **commissiona** la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al **proprietario del mezzo** con il quale essa è diffusa, analogamente a quanto è previsto dalle norme vigenti.

Ai sensi del **comma 3**, i **proventi delle sanzioni** sono destinati alla **prevenzione**, alla **cura** e alla **riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo**, ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 ([articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#)). La richiamata norma della legge di stabilità 2015 destina annualmente, a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, una quota pari a 50 milioni di euro per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, come definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Destinazione dei proventi delle sanzioni: lotta alla ludopatia

Si segnala che le norme in commento non dispongono l'abrogazione della vigente disciplina - sopra illustrata - sul divieto di pubblicità e sulle conseguenti sanzioni. Occorrerebbe, pertanto, coordinare le disposizioni in esame con la disciplina vigente, ovvero chiarirne il rispettivo ambito di applicazione.

L'**articolo 2** di entrambe le proposte reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'Atto Camera n. 1035

L'**A.C. 1035** intende **vietare qualsiasi forma di pubblicità per i giochi con vincita in denaro**, prevedendo misure di controllo dell'età del giocatore. Si individua nel **sindaco** l'autorità competente al rilascio della **autorizzazione all'esercizio dei giochi**, previo parere del questore e fatte salve le competenze previste dagli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ([R.D. n. 773 del 1931](#)) in materia di pubblici esercizi e di licenze per i concessionari del gioco.

Divieto di pubblicità

In particolare, l'articolo 1 della proposta intende novellare la disciplina contenuta nell'articolo 7, commi 4 e seguenti del [decreto-legge n. 158 del 2012](#) (decreto Balduzzi) in materia di pubblicità al gioco d'azzardo.

Con l'**articolo 1, comma 1** della proposta viene sostituito il richiamato comma 7 dell'articolo 4 così vietando **qualsiasi forma di propaganda pubblicitaria** (dunque non solo quella sui mezzi di comunicazione attualmente elencati dal [D.L. n. 158 del 2012](#)), diretta o indiretta, **dei giochi che prevedono vincite in denaro**. Resta ferma la misura della sanzione amministrativa in capo sia al committente del messaggio pubblicitario che al proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio è diffuso (da 100.000 a 500.000 euro). Si prevede inoltre la **sanzione accessoria della revoca della licenza di pubblico esercizio** intestata al soggetto responsabile, ove la violazione sia reiterata più di due volte. Tale pena accessoria, stando al tenore letterale della norma, appare applicabile al solo caso di pubblicità effettuata in un pubblico esercizio sottoposto a licenza.

Sanzione accessoria: revoca della licenza

Il **comma 2** chiarisce che la disposizione di cui al commentato comma 1 acquista efficacia **dal 1 gennaio 2014**.

Si osserva che occorrerebbe aggiornare l'entrata in vigore della disposizione.

Il **comma 3** dell'articolo 1 intende abrogare i commi 4-*bis*, 6 e 7 dell'articolo 7 del richiamato [decreto-legge n. 158 del 2012](#) rispettivamente in materia di evidenziazione della percentuale di probabilità di vincita, sanzioni amministrative e decorrenza delle disposizioni.

L'**articolo 2** della proposta reca disposizioni sul **divieto di gioco lecito per i minori**, chiarendo (comma 1) che per garantire l'applicazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro, i **gestori di sale da gioco** e di **esercizi commerciali** che offrono giochi pubblici o scommesse devono **verificare preventivamente** l'effettiva età del fruitore. Con **decreto** del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono stabilite le modalità per rendere inaccessibili ai minori i siti *internet* che offrono giochi pubblici con vincite in denaro privi di sistemi di verifica preventiva e diretta dell'età dell'utente.

Rafforzamento del divieto di gioco ai minori

Si ricorda che l'[articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011](#) vieta la **partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro ai minori di 18 anni** e fissa la misura delle relative sanzioni. In particolare: il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro**; indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è punita con la **chiusura dell'esercizio** commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco **da 10 fino a 30 giorni**; il titolare deve identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento; per i soggetti che **nel** corso di un **triennio** commettono **tre violazioni**, anche non continuative, è disposta la **revoca di qualunque autorizzazione o concessione** amministrativa; in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (*slot machine, videolottery*), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i **concessionari** per la gestione della **rete telematica non possono intrattenere**, neanche indirettamente, **rapporti** contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco **con il trasgressore**.

L'**articolo 7, comma 8**, del richiamato decreto-legge n. 158 del 2012 prevede il **divieto di ingresso ai minori di 18 anni** nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (*video lottery*) e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

L'**articolo 3** individua l'**autorità competente per l'autorizzazione** all'esercizio del **gioco lecito nel sindaco del comune competente per territorio**.

Autorità competente al rilascio delle licenze

Più in dettaglio, il **comma 1** prevede che l'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito sono soggetti **ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio**, rilasciata **previo parere del questore**, ferme restando le norme generali del TULPS per quanto riguarda le licenze per l'installazione di apparecchi automatici e l'esercizio di scommesse.

Si ricorda in estrema sintesi che, in Italia, la disciplina dei giochi e la relativa gestione delle concessioni per l'esercizio del gioco lecito è riservata allo Stato, secondo una complessa normativa più volte revisionata nel tempo. Per un quadro delle disposizioni più recenti si rinvia [all'approfondimento](#) sull'istituzione di nuovi giochi, l'assegnazione delle concessioni e la disciplina del regime concessorio.

Per quanto in particolare riguarda le tematiche in esame, accanto all'affidamento in concessione dell'attività di gioco a livello nazionale, la legge prevede ulteriori condizioni per l'apertura e l'esercizio presso i punti vendita sul territorio. In particolare l'articolo 86 TULPS disciplina le licenze per le sale giochi, i circoli privati con somministrazione, le attività di produzione e gestione di apparecchi da gioco e le installazioni di giochi in esercizi commerciali e spazi aperti al pubblico. Il rilascio di queste licenze è di competenza del sindaco, come stabilito dal [D.P.R. 616/77](#) (articolo 19). La licenza di cui all'articolo 88 riguarda le agenzie scommesse.

Nel regime vigente, il rilascio della licenza è subordinato alla presentazione della SCIA – segnalazione certificata di inizio attività per installazione di videogiochi o giochi; non devono presentare SCIA coloro che possiedono la licenza o hanno già presentato SCIA. E' necessario il possesso di requisiti oggettivi e soggettivi.

Per quanto invece riguarda le *videolottery* (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del TULPS, è necessario possedere l'autorizzazione rilasciata dal Questore della Provincia.

Le norme proposte sembrano dunque **unificare nel sindaco territorialmente competente** l'autorità cui compete autorizzare il gioco lecito sul territorio, in luogo di prevedere regimi autorizzatori diversi secondo la tipologia di gioco esercitato.

Si dispongono norme diverse in merito alla durata dell'autorizzazione: **tre anni** per le nuove autorizzazioni, con possibilità di rinnovo alla scadenza; **cinque anni** per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 2** dispone che l'autorizzazione non sia concessa qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, da luoghi di culto, da impianti sportivi, da centri giovanili o da altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette.

Si ricorda che l'[articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012](#) (decreto Balduzzi) prevede la pianificazione di una progressiva ricollocazione della rete fisica degli apparecchi da intrattenimento (*new slot e videolotteries*) anche in funzione della loro distanza da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi. Si segnala, inoltre, che sulla vicenda della distanza dei luoghi in cui si esercita il gioco lecito rispetto a luoghi sensibili sono intervenute con provvedimenti legislativi numerose Regioni.

Successivamente sulla legittimità costituzionale della normativa regionale è intervenuta la Corte costituzionale, con la **sentenza n. 301 del 2011**, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 che vietano l'offerta in zone cosiddette «sensibili» di giochi leciti, in quanto non riconducibili alla competenza legislativa statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza»; secondo la Corte, le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti.

Le disposizioni della delega fiscale in materia di giochi

La [legge 11 marzo 2014, n. 23 \(cd. delega fiscale\)](#) prevede, **all'articolo 14**, la revisione della tematica dei giochi pubblici.

Oltre alla raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e al riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, la delega contiene specifiche disposizioni volte, tra l'altro a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; **vietare la pubblicità** nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio.

Norme di delega e riordino dei giochi

Per quanto riguarda i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, la legge di delega impone di introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale di autorizzazioni e di controlli, garantendo la partecipazione dei comuni al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole di ordine e sicurezza pubblica.

La delega fiscale, scaduta il 27 giugno 2015, in materia di giochi **non è stata attuata**. Al riguardo, nel paragrafo successivo si dà conto di quanto espresso dal Sottosegretario Baretta in materia di divieto di pubblicità ai giochi e di esercizio del gioco sul territorio, in occasione dell'audizione svoltasi il 13 ottobre 2015 alla Commissione Finanze della Camera. In tale audizione è stata illustrata la bozza di decreto legislativo in materia di giochi e sono state prospettate le possibili soluzioni per affrontare le questioni aperte.

In sintesi, il Sottosegretario ha chiarito che lo schema di decreto in materia di giochi è stato consegnato alla Presidenza del Consiglio e ai presidenti di ANCI, UPI e regioni. Il Consiglio dei Ministri, però, ha valutato non matura l'adozione di questo testo, lasciando decadere la delega contenuta nella già citata [legge n. 23 del 2014](#). Tra le soluzioni prospettate per ovviare alla mancata attuazione, il sottosegretario ha individuato l'ipotesi di affidare le scelte in materia di giochi alla discussione parlamentare delle numerose proposte di legge presentate in tempi più o meno recenti in entrambi i rami del Parlamento, suggerendo - per evitare la frammentazione - di unificare il dibattito.

L'audizione del sottosegretario Baretta del 13 ottobre 2015 in materia di giochi

Nel **corso dell'audizione svoltasi presso la VI Commissione Finanze il 13 ottobre 2015**, il Sottosegretario all'economia ed alle finanze Baretta ha illustrato il contenuto dello schema di decreto legislativo che avrebbe dovuto attuare la delega fiscale sulla materia dei giochi, non presentato alle Camere. Con riferimento al **divieto di pubblicità**, il Governo ha reso noto che dopo una riflessione condivisa dall'Amministrazione dei monopoli, nello schema di decreto sui giochi non inviato alle Camere è previsto il **divieto assoluto** di qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di giochi con vincite in denaro offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on-line*; la violazione del divieto verrebbe punita con sanzione amministrativa di euro 100.000, irrogata al soggetto che commissiona la pubblicità, a quello che la effettua nonché al proprietario del mezzo con il quale viene diffusa.

Lo schema di D.Lgs. non inviato alle Camere

In ordine alla **regolamentazione delle attività di gioco da parte degli enti locali**, il Sottosegretario Baretta ha sottolineato come, in assenza di un'adeguata regolamentazione e a fronte del diffondersi del gioco, soprattutto nel comparto delle cosiddette "macchinette", gli enti locali abbiano provveduto con propri interventi a regolare, arginare o vietare la diffusione territoriale degli apparecchi da gioco. La novità introdotta dallo schema di decreto lascia allo Stato centrale la **riserva della gestione del gioco pubblico**, con regole condivise di gestione del settore da parte degli enti locali. A tal fine lo schema propone che sede per il confronto sia la **Conferenza unificata**, in cui lo Stato, le regioni e gli enti locali sanciscano **intese** in ordine alla **distribuzione territoriale delle sale da gioco** che offrono **giochi con vincite in denaro**. Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da **assicurare la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale** e sull'intero territorio nazionale, nonché la **salvaguardia dei loro valori patrimoniali**.

Verrebbe istituito un comitato tecnico permanente, col compito di riferire annualmente al Parlamento sui risultati del proprio lavoro di analisi e valutazione della normativa nazionale in materia di giochi pubblici, di dati e informazioni riguardanti la dinamica del settore dei giochi nonché dell'elaborazione di proposte al Governo.

Le proposte di legge all'esame del Senato

Si rammenta che il 22 ottobre scorso il **Senato** ha avviato l'**esame** di **tre proposte di legge**, A.A.S.S. [2024](#), [2033](#) e [2047](#), aventi **contenuto analogo alle proposte oggetto del presente dossier**.

Contenuto delle proposte all'esame del Senato

In sintesi, gli A.A.S.S. nn. [2024](#) e [2033](#) recano il divieto di propaganda pubblicitaria (diretta o indiretta), di comunicazioni commerciali, di sponsorizzazione o di promozioni di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro. Il divieto si applica alle reti di raccolta sia fisiche, sia *on line*.

Il disegno di legge n. [2047](#) reca una novella al testo unico dei servizi di media audiovisivi (di cui al [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#)). Viene inserita una nuova norma nell'articolo 36-bis del TU, dedicato ai principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, che vieta qualsiasi comunicazione commerciale, audiovisiva o radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di prodotti di giochi con vincite in denaro e alla partecipazione ad attività di gioco, anche *on line*, che implicino la vincita di somme in denaro legata al caso.

I disegni di legge nn. 2024 e 2033 fissano, altresì, le sanzioni per il mancato rispetto del divieto; l'A.S. n. 2024 punisce la violazione del divieto con la sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che ha commissionato la pubblicità, a quello che la effettua e al proprietario del mezzo di diffusione. L'Atto Senato n. 2033 prevede la sanzione da euro 20.000 a euro 200.000 per chiunque trasgredisca al divieto. Entrambi i disegni di legge destinano i proventi delle sanzioni ad interventi di contrasto alle patologie connesse alla dipendenza dal gioco d'azzardo. L'Atto Senato n. 2024 reca, inoltre, la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo si segnala che l'articolo 78 del Regolamento della Camera prevede che quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese.

Le norme in materia di giochi contenute nel disegno di legge di stabilità 2016

L'articolo 48 del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111) reca disposizioni in materia di giochi. In sintesi, l'articolo menzionato contiene disposizioni di varia natura: in particolare, stabilisce l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) relativo a *news slot* (dal 13 al 15 per cento) e *video lottery terminal* - VLT (dal 5 al 5,5 per cento) nonché la riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* di scommesse non autorizzati. Si individua una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento. Sono previsti bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza.

Concessioni, PREU, emersione dei centri non autorizzati

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il **14 luglio 2014** la Commissione europea ha adottato una **raccomandazione (2014/478/UE)** che incoraggia gli Stati membri a realizzare un livello elevato di **protezione per i consumatori, gli utenti e i minori** grazie all'adozione di principi relativi ai servizi di gioco d'azzardo *on-line* e alla correlata attività di **pubblicità e sponsorizzazione**. Detti principi mirano a salvaguardare la salute e a **ridurre al minimo gli eventuali danni economici** che possono derivare dal gioco d'azzardo eccessivo o compulsivo, e prevedono quanto segue.

La raccomandazione 2014/478/UE

- prescrizioni relative alle informazioni di base sui siti web di gioco d'azzardo, intese in particolare a garantire che i consumatori dispongano di informazioni sufficienti per comprendere i rischi legati al gioco d'azzardo. Le **comunicazioni commerciali (pubblicità e sponsorizzazione) dovrebbero essere effettuate responsabilmente**;
- gli Stati membri dovrebbero garantire che i **minori non abbiano accesso al gioco d'azzardo on-line** e prevedere norme atte a ridurre al minimo i contatti tra i minori e il gioco stesso, contatti che avvengono ad esempio attraverso la **pubblicità** o la promozione del gioco d'azzardo mediante mezzi audiovisivi o altre forme;
- dovrebbe essere previsto un **processo di registrazione** per creare un **conto di gioco**, in modo da obbligare i consumatori a fornire informazioni sulla loro età e identità che vengano verificate dagli operatori;
- dovrebbe essere disponibile un'assistenza costante per prevenire problemi relativi al gioco d'azzardo, mettendo a disposizione dei giocatori strumenti che consentano loro di tenere il gioco sotto controllo, quali ad esempio la possibilità di fissare **limiti di spesa** durante il processo di registrazione, la possibilità di ricevere **messaggi di allerta sulle vincite e le perdite** durante il gioco e la possibilità di sospendere temporaneamente il

gioco;

- i giocatori dovrebbero avere accesso a linee telefoniche alle quali possano ricorrere per chiedere assistenza sul loro comportamento di gioco e avere la possibilità di autoescludersi facilmente dai siti di gioco d'azzardo;
- la **pubblicità** e la **sponsorizzazione** dei servizi di gioco d'azzardo *on-line* dovrebbero essere **più trasparenti e più responsabili** sotto il profilo sociale. Ad esempio, le comunicazioni commerciali **non dovrebbero contenere dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita**, incitare al gioco d'azzardo o lasciare intendere che il gioco d'azzardo risolve i problemi sociali, professionali, personali o finanziari;
- gli Stati membri dovrebbero garantire che i dipendenti degli operatori di gioco d'azzardo che interagiscono con i giocatori ricevano una formazione che li metta in grado di comprendere i problemi di dipendenza dal gioco e di comunicare in maniera appropriata con i giocatori.

Gli Stati membri sono inoltre invitati a realizzare **campagne di sensibilizzazione sui rischi** legati al gioco d'azzardo nonché a raccogliere dati sulla creazione e la chiusura dei conti di gioco e sulla **violazione delle norme in materia di comunicazione commerciale**. Gli Stati membri dovrebbero infine designare competenti **autorità di regolamentazione** che contribuiscano, in maniera indipendente, ad assicurare l'effettiva verifica della conformità alla raccomandazione.

La raccomandazione invita gli **Stati membri** a notificare alla Commissione le **misure adottate** alla luce della raccomandazione entro il **19 gennaio 2016**. La Commissione valuterà le misure adottate dagli Stati membri entro il 19 gennaio 2017.